

21 GENNAIO 2014

## PEC al cittadino non utilizzabile dai professionisti

Roberta Vitale - EUTEKNE.INFO

Il Ministero dello Sviluppo economico, con lettera circolare del 15 gennaio 2014 prot. n. 6391 – pubblicata ieri sul sito –, ha precisato che i **professionisti** non possono avvalersi di un indirizzo di **Posta Elettronica Certificata** (PEC) costituita in forma di **CEC-PAC** (cd. PEC al cittadino) di cui all'art. 16-*bis*, comma 5 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) e al DPCM 6 maggio 2009 ai fini della formazione e dell'aggiornamento dell'**INI-PEC**.

Così, tutti quegli indirizzi PEC dei **professionisti** comunicati dagli **Ordini** e **Collegi** nella forma CEC-PAC, contraddistinti dal dominio @postacertificata.gov.it, verranno **rifiutati**.



Si tratta del **pubblico elenco**, previsto dall'art. 5, comma 3, del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012), che ha introdotto il nuovo art. 6-*bis* del DLgs. 82/2005 ("Codice dell'amministrazione digitale"), volto a favorire la presentazione di **istanze**, **dichiarazioni** e **dati**, nonché lo **scambio** di informazioni e documenti tra la **Pubblica Amministrazione** e le **imprese** e i **professionisti** in modalità **telematica**.

L'**INI-PEC**, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, si forma di due sezioni.

Nella "**Sezione Imprese**", vi è l'indicazione di Provincia, codice fiscale, ragione sociale/denominazione, indirizzo PEC delle **imprese** costituite in **forma societaria** e delle imprese **individuali**, in conformità a quanto stabilito dall'art. 16, comma 6, del DL 185/2008 e, poi, dall'art. 5, commi 1 e 2 del DL 179/2012.

Nella "**Sezione Professionisti**", confluiscono i dati relativi a Provincia, Ordine o Collegio professionale, codice fiscale, nominativo, indirizzo PEC dei professionisti iscritti in **albi e elenchi**, in conformità all'obbligo previsto dall'art. 16, comma 7 del DL 185/2008. Con il DM 19 marzo 2013, adottato dal Ministero dello Sviluppo economico, sono state emanate le **disposizioni attuative** del suddetto elenco INI-PEC e, in particolare, le modalità di realizzazione e **gestione operativa**, le **modalità** con cui gli **Ordini** e i **Collegi** professionali comunicano e aggiornano gli indirizzi di PEC relativi ai professionisti di propria competenza, le **modalità** di **accesso** all'elenco (si vedano "Per l'INI-PEC, trasferimento telematico delle informazioni entro due mesi" dell'11 aprile 2013 e "Pronto per il 19 giugno il Portale telematico per l'accesso all'INI-PEC" del 16 maggio 2013).

Il Ministero dello Sviluppo economico nelle motivazioni richiama la precedente lettera circ. 10 settembre 2013 n. 146535, relativa all'indicazione della CEC-PAC ai fini della comunicazione all'INI-PEC da parte del Registro delle imprese degli indirizzi PEC delle **imprese individuali**.

La funzione e le modalità particolari di rilascio dell'indirizzo riconnesso alla CEC-PAC sono diverse rispetto all'indirizzo da trasmettere all'INI-PEC. Nello specifico, la **CEC-PAC** consente di comunicare **solo con la Pubblica Amministrazione**, non potendo essere utilizzata per comunicazioni ufficiali tra aziende o tra cittadini.

Attraverso la CEC-PAC ogni "**cittadino**" può dialogare con la Pubblica Amministrazione per richiedere/inviare informazioni, inviare istanze/documentazione, ricevere documenti, informazioni, comunicazioni. L'assegnazione della PEC al cittadino avviene **su richiesta** dello stesso ed è **gratuita**. Per richiedere l'attivazione del servizio basta collegarsi al sito internet [www.postacertificata.gov.it](http://www.postacertificata.gov.it) e seguire i passi operativi indicati dalla **procedura interattiva guidata** (cfr. ancora art. 16-*bis*, comma 5 del DL 185/2008 e DPCM 6 maggio 2009).

Ne consegue che l'utilizzo della CEC-PAC deve essere limitato al solo **ambito soggettivo** e per gli **scopi** previsti dalla relativa disciplina (si veda anche la nota Agenzia per l'Italia Digitale 10 dicembre 2013).